

IL DIVORZIO IN ARMONIA PUÒ ESSERE CONTROPRODUCENTE

Gli effetti di una rottura coniugale, come è noto, sono numerosi e coinvolgono questioni psicologiche, affettive, mutamenti di stile, di vita, limitazioni di scelte e di opportunità per i soggetti coinvolti, aspetti economici soprattutto. Qui ci si limita a considerare un particolare aspetto. Che cosa accade dunque al coniuge divorziato donna, alla morte del marito, quando la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i due coniugi ha disposto l'assegno di mantenimento mensile a favore del figlio minore affidato alla madre e con lei domiciliato senza specificare od attribuire quota parte di detto assegno alla madre medesima.

È il caso di una signora, coniuge divorziata di un funzionario ASL, deceduto nel 2003, che ha presentato all'I.N.P.D.A.P. domanda, intesa ad ottenere la pensione di reversibilità dell'ex coniuge, già titolare di pensione a carico del suddetto Istituto Previdenziale.

L'Amministrazione ha respinto l'istanza nel rilievo che, come si evince dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma risalente al 1987, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, tra la suddetta ed il marito, veniva disposto, a carico di quest'ultimo, un assegno mensile di € 300,00 a favore del figlio Alessandro, affidato alla madre e con lei domiciliato senza specificare od attribuire quota parte di detto assegno alla madre.

Con ricorso innanzi al giudice contabile, parte attrice ha fatto presente che l'Istituto resistente non ha tenuto in considerazione una serie di circostanze che se adeguatamente valutate avrebbero condotto ad una soluzione opposta, anche alla stregua di una elaborazione giurisprudenziale non pienamente uniforme.

Ha quindi evidenziato che i due provvedimenti giudiziari, di separazione e di divorzio, hanno regolato le condizioni economiche tra la ricorrente ed il marito in maniera pressoché identica, nella misura in cui si riconosceva sia nell'uno che nell'altro caso la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli della signora, nella separazione di € 400,00,

poi ridotti a € 300,00, quale conseguenza della morte di uno dei due figli, Andrea , sussistendo uno stato di disparità tra i coniugi , che evidenziava lo stato di bisogno della signora, non essendo economicamente autosufficienti i figli perché minorenni e la ricorrente perché non lavoratrice.

Alla luce di quanto rappresentato, parte attrice ha messo in risalto che sussistono i requisiti di cui all' art.13 della legge n 74/87, sia in relazione alla titolarità da parte della stessa dell' assegno di mantenimento stabilito in sede divorzile, sia perché la vedova non ha più contratto nuove nozze dopo il divorzio , vivendo fino ad oggi sola , con l'aiuto del figlio superstite che provvede di fatto ai suoi bisogni.

Ha poi ricordato che la stessa giurisprudenza contabile non ha trovato a tutt' oggi una regolamentazione unitaria delle fattispecie riconducibili al caso in esame ed ha menzionato comunque giurisprudenza favorevole .

Talchè, in tale ottica , è innegabile che sussista, la titolarità quanto meno in astratto del diritto a percepire l'assegno di divorzio per avere diritto alla pensione di reversibilità .

L'I.N.P.D.A.P. ha contestando la fondatezza del gravame sostenendo che, alla luce della disposizioni vigenti (art.9 della legge n. 898/70 come modificato dall'art. 13 della legge n.74/78), per poter fruire del trattamento pensionistico di reversibilità, il coniuge divorziato superstite deve aver ottenuto, in sede di sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il riconoscimento del diritto agli assegni a titolo di alimenti di cui all'art 5 della legge 898/70.

La questione nella presente controversia concerne dunque l'accertamento dell'eventuale diritto a pensione di reversibilità in capo al coniuge divorziato superstite di dipendente pubblico avente diritto a trattamento pensionistico, ancorché, in sede di sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio non sia stato disposto, a favore del coniuge stesso, assegno divorziale di cui all'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74.

L'art. 9 della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74/87, dispone che, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze, e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ha diritto alla pensione di reversibilità, semprechè il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

L'orientamento della Suprema Corte di Cassazione e di questo Giudice pensionistico, in passato, è stato costantemente nel senso, che per poter fruire del trattamento pensionistico di reversibilità fosse necessaria la titolarità, nel coniuge divorziato superstite dell'assegno divorzile riconosciuto dal giudice civile, nella considerazione che il trattamento di reversibilità era da ritenere come prosecuzione della funzione di sostentamento del superstite in precedenza indirettamente goduta dal dante causa. (Cass. 42 n. 5674 del 24/5/95; n. 412 del 19/01/96; n. 10557 del 27/11/96; n. 75 dell'8/01/97; più recentemente, Cass. Sez. I n. 1704 del 15/02/2000; n. 14111 del 15/12/99, nello stesso senso, confr. Corte dei conti – Sezione III Centrale d'Appello del 28/12/2001; Sezione Giurisdizionale della Regione Campania n. 1158 dell'1/9/2001; Sezione Regione Toscana n. 63 del 21/01/2000).

E' stato rilevato ,altresì, che la pretesa di parte attrice trova avallo nella sentenza n. 9528/94 della S.C. di Cassazione, ed ha riscontro in altra giurisprudenza ed anche in parte della dottrina che si dichiarano a favore di una interpretazione estensiva della norma in considerazione, così da consentire che anche il coniuge divorziato superstite possa ottenere la pensione di reversibilità, in caso di decesso dell'altro coniuge divorziato avente diritto a pensione, purchè sussista la titolarità "in astratto dell'assegno divorzile cioè quando il coniuge superstite, pur non essendo il titolare in concreto dell'assegno al momento della morte dell'ex coniuge, tuttavia si trovi in condizioni economiche tali da poterlo richiedere. (Cass.Civ. n.10 del 5/1/85; id. n. 9309 del 10/9/90; id. n.4925 del 4/4/01).

Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale risulta essere stato seguito anche da questa Corte dei Conti in varie pronunce (Sez. Centrale di Appello III - n- 227/01 del 27/06/01 e n. 31 dell'11/02/02, Sezione Lazio n 1455/04, Sezione Lazio n 396/09) secondo cui la pensione di reversibilità del coniuge divorziato deceduto va riconosciuta all'ex coniuge superstite che, pur se non titolare di assegno divorzile liquidato dal giudice civile, possa invocare la sussistenza - in astratto - dei requisiti di legge per l'attribuzione dell'assegno de quo.

Questa interpretazione dell'art. 9 della legge n. 898/70 come modificato dall'art. 13 della legge n. 74/87, - secondo cui spetta la pensione di reversibilità al coniuge superstite divorziato ... sempre che sia titolare di assegno divorziale... non può essere limitata ad un profilo strettamente letterale.

Non può infatti affermarsi con sicurezza che quando la norma abbia assunto a presupposto della concessione della pensione privilegiata, la titolarità dell'assegno di divorzio (art. 9 della legge n. 898 del 1970 come sostituito dall'art. 13, comma 2, della legge n. 74/87), abbia voluto riferirsi solo alla titolarità effettiva "dell'assegno stesso", in quanto l'espressione ivi contenuta ben può essere riferita sia al titolare effettivo (cioè a colui già beneficiario dell'assegno in forza della sentenza di divorzio) sia al titolare "astratto". Lo scopo della legge è sostanzialmente quello di assicurare continuità nel sostentamento al coniuge economicamente più debole anche dopo la morte di quello più forte.

Inoltre una lettura non estensiva della normativa in riferimento , nella fattispecie, rappresenterebbe l'intenzione del legislatore di penalizzare sic et simpliciter il coniuge più debole, il quale si vede preclusa ogni possibilità di comprovare, ora per allora, e per i limitati fini del conseguimento di un autonomo diritto personale, qual è quello della pensione di reversibilità, l'esistenza di quelle condizioni che avrebbero potuto consentire al giudice del divorzio di concedere l'assegno. L'attribuzione ope legis della reversibilità non preclude l'attribuzione ope iudicis ove sia stato accertata la mancanza

di mezzi adeguati , presupposto dell' assegno, prima della morte del dante causa.

Alla stregua della suesposte considerazioni si ritiene che possa affermarsi il principio che la titolarità di assegno divorzile come essenziale requisito per l'attribuzione della pensione di reversibilità, debba intendersi come titolarità "in astratto" e non in concreto, e che quindi possa riconoscersi la pensione di reversibilità quando si accerti "ora per allora" la sussistenza dei requisiti di legge per l'attribuzione dell'assegno stesso.

Nell'atto di gravame, la ricorrente ha rappresentato e documentato le sue precarie condizioni economiche , da sempre modesta casalinga che ha dedicato la sua vita ed il suo impegno quotidiano nel ménage familiare, in particolare al figlio Andrea , malato di fibrosi cistica fino al suo decesso avvenuto all' età di 17 anni. La veridicità di quanto asserito dalla ricorrente - non contestato dall' Istituto resistente- esclude qualsiasi dubbio in ordine alla titolarità "in astratto" dell'assegno di divorzio in capo alla ex moglie, quantomeno ai fini della concessione della pensione di reversibilità, e che sicuramente avrebbe meritato una maggiore attenzione da parte del giudice civile che pur riconoscendo la disparità di mezzi economici tra i coniugi stabilendo l' onere del mantenimento per il padre, avrebbe poi dovuto precisare la ripartizione di quote nell' ambito dello stesso assegno di mantenimento e non indicare in maniera generica l' importo complessivo.¹

(considerazioni che sono sfuggite al giudice di famiglia non valutando che parte attrice nella istanza di separazione aveva richiesto il mantenimento per sé e per i minori tanto più che il Tribunale civile disponendo a favore del figlio minore Alessandro – che abitava con la madre - l' assegno di mantenimento, riconosceva implicitamente in capo alla signora il requisito della mancanza di mezzi adeguati rispetto soprattutto al tenore di vita precedente).

¹ Secondo parte della giurisprudenza quando si parla di assegno di mantenimento il giudice non è tenuto a specificare quanto spetti al coniuge affidatario e quanto ai figli perché si collega ad un credito suo proprio del primo anche parte inerente alle esigenze di vita dei secondi, Cass.7.03.1984, n 1589.

Conclusivamente divorziare in armonia può essere controproducente per i propri interessi.

Luisa Motolese